# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I<sup>a</sup> SEZIONE L.N.P.

# COMUNICATO UFFICIALE N. 087/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° Collegio composto dai Signori:

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO SALERNITANA CALCIO 1919 S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 250,00 INFLITTE AL CALCIATORE FUSCO LUCA SEGUITO GARA GROSSETO/SALERNITANA DEL 14.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.130 del 24.11.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Salernitana Calcio 1919 S.p.A. di Salerno, rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Fusco Luca ad 1 giornata effettiva di gara e €3.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO CON RICHIESTA PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTÀ DI PALERMO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MICCOLI FABRIZIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/PALERMO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 135 dell'1.12.2009)

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, rideterminando la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Miccoli Fabrizio ad 1 giornata effettiva di gara e €10.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAICON SISENANDO DOUGLAS SEGUITO GARA BOLOGNA/INTER DEL 21.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professioni – Com. Uff. n. 129 del 24.11.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

## Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete